COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1976

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.018 Miller International Schallplatten GmbH)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/915/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione, del 23 febbraio 1976, di iniziare una procedura nei confronti dell'impresa Miller International Schallplatten GmbH, di Quickborn presso Hamburg,

sentita questa impresa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE [2],

visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 6 luglio 1976,

I. I fatti

Considerando i fatti seguenti:

1. L'impresa Miller International Schallplatten GmbH di Quickborn, in appresso denominata « Miller », produce supporti musicali (dischi, nastri e musicassette), che mette in commercio con i marchi « Europa » e « Sonic ». Un terzo marchio il « Somerset », che pure contrassegnava i prodotti della ditta, è ora scomparso dal mercato.

2. I supporti musicali fabbricati da Miller sono costituiti esclusivamente da prodotti a basso prezzo che vengono attualmente offerti al consumatore finale ad un prezzo non superiore a 12,80 DM; all'impresa è stato possibile praticare prezzi così bassi per il fatto che i suoi prodotti contengono riproduzioni di interpreti praticamente sconosciuti, dal momento che la società rinuncia a servirsi per le sue registrazioni di artisti famosi o di vedette internazionali, che l'impresa, dietro pagamento di un compenso forfettario, fa imitare a degli interpreti anonimi, che ne ripetono il tono e le espressioni;

3. Il catalogo di Miller comprende essenzialmente musica leggera, in particolare canzoni per bambini in lingua tedesca che rappresentano circa la metà del repertorio offerto, rassegne di successi tedeschi, musica folcloristica e, in minor misura, canti in inglese e musica strumentale.

4. Nel 1975 Miller ha controllato una quota di mercato pari al % del volume complessivo di vendite dei supporti musicali nella Repubblica federale di Germania e ha esportato per un volume pari al % delle esportazioni tedesche del settore.

Miller è posseduta al 100 % dalla società americana MCA Records Inc., produttrice di dischi, la cui società madre è la MCA Inc. con sede in Universal City.

5. Per lo smercio dei suoi prodotti nella regione Alsazia-Lorena e nei Paesi Bassi, Miller ha stipulato accordi di esclusiva. L'accordo con il concessionario esclusivo francese, del 21 maggio / 11 giugno 1971 contiene al punto 5 la seguente disposizione:

> « È vietata l'esportazione di tutti i prodotti Miller dalla regione Alsazia-Lorena verso altri paesi. »

L'accordo stipulato con il concessionario esclusivo olandese il 15 novembre 1973 prevede al punto 9 la

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

seguente disposizione, che però non ha trovato applicazione, per una postilla aggiunta successivamente :

« Conformemente alle disposizioni CEE sui rapporti commerciali e sui diritti in materia di esportazioni, le ditte Delta (concessionaria esclusiva) e Miller stipulano quanto segue :

In considerazione del fatto che Miller concede a Delta un diritto esclusivo per la vendita nel territorio previsto dal contratto, Delta si asterrà, conformemente allo spirito dell'accordo, dall'esportare dai Paesi Bassi i prodotti oggetto del contratto senza l'esplicita autorizzazione di Miller, in modo da evitare che vengano danneggiati gli importatori o i titolari di licenze di Miller operanti al di fuori dei Paesi Bassi. »

Nell'area del mercato comune, oltre che con i concessionari esclusivi citati più sopra, Miller ha rapporti commerciali con importatori esclusivi, peraltro non basati su un contratto formale, nei seguenti paesi : Belgio, Lussemburgo e Danimarca. In Italia Miller aveva concesso fino al 31 dicembre 1975 una licenza esclusiva per la produzione e lo smercio del programma « Europa » e « Somerset ».

6. A decorrere dal 1970 circa, Miller ha inserito al punto 9 (vendite all'estero) delle condizioni di vendita e fornitura valide per il mercato interno la seguente clausola :

« È vietata l'esportazione di tutti i dischi delle marche fornite dalla nostra ditta. In caso di trasgressione la nostra ditta si riserva di sospendere le forniture al cliente e di renderlo responsabile per il risarcimento danni che in conseguenza dell'avvenuta esportazione le venga chiesto da un terzo all'estero ».

Nelle condizioni di vendita, fornitura e pagamento menzionate al punto IX (vendite all'estero), in vigore dal 1° agosto 1974 per tutti gli acquirenti nazionali ed esteri, tale clausola è stata modificata come segue :

« Al cliente è vietato rivendere all'estero i prodotti forniti dalla nostra ditta. Nei confronti dei trasgressori la ditta si riserva di sospendere le forniture e di rivalersi nei loro confronti per le domande di risarcimento danni che le venissero presentate da parte di terzi danneggiati operanti all'estero ».

7. In seguito all'intervento della Commissione, motivato da un reclamo presentatole in ordine al divieto di contenuto nelle condizioni di vendita e fornitura (per l'interno) Miller ha comunicato, con lettera in data 7 maggio 1975, che si sarebbe in futuro astenuta dall'imporre siffatti divieti di esportazione e dall'esigere da parte del cliente l'osservanza dei divieti eventualmente ancora contenuti in preesistenti contratti di vendita.

Con lettera in data 3 novembre 1975, Miller ha sottoposto alla Commissione una nuova versione delle sue condizioni di vendita, di consegna e di pagamento, che non contiene i divieti sopra citati.

8. Con i divieti in questione l'impresa Miller International Schallplatten GmbH ha voluto impedire le esportazioni di supporti musicali in altri paesi, e in particolare in altri paesi della Comunità, allo scopo di proteggere dalla concorrenza gli importatori esclusivi o i titolari di licenze ivi operanti.

II. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

9. Considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

10. Considerando che l'accordo stipulato da Miller con il concessionario esclusivo francese rappresenta un accordo fra imprese ; che ciò vale anche per le condizioni commerciali praticate da Miller in quanto formano necessariamente oggetto dei contratti fra l'impresa stessa ed i singoli acquirenti.

11. Considerando che tali accordi hanno avuto per oggetto e per effetto di impedire le esportazioni dei prodotti coperti da contratto negli altri paesi della Comunità ; che essi hanno pertanto avuto per oggetto e per effetto una limitazione della concorrenza che gli acquirenti dei prodotti dell'impresa avrebbero potuto esercitare esportando i prodotti in questione negli altri paesi membri della Comunità.

12. Considerando che per definire l'importanza della restrizione di concorrenza in esame, la parte di Miller del mercato dei supporti musicali, non costituisce una base di giudizio sufficiente.

Considerando che, Miller produce soprattutto dischi, nastri e cassette di musica leggera ; che, per le loro caratteristiche, musica leggera e musica classica non sono intercambiabili che in minimo grado ; che quindi i dischi, nastri e cassette di musica leggera costituiscono ancora un mercato distinto ; che, se si considera che in Germania circa il 90 % delle vendite sul mercato interno riguarda la musica leggera, la parte di mercato controllata da Miller, che sarebbe del % per l'insieme dei supporti musicali, è del % per il mercato della musica leggera.

13. Considerando che occorre tener conto del fatto che la produzione di Miller è costituita per la metà circa dal repertorio per bambini e che su tale mercato ristretto Miller detiene nella Repubblica federale di Germania una posizione pilota.

14. Considerando che, sebbene circa la metà del catalogo dell'impresa consti di dischi per bambini in lingua tedesca e il resto sia rappresentato essenzialmente da rassegne di successi e da musica folcloristica tedesca, i clienti di Miller avrebbero potuto farle concorrenza esportando i prodotti di cui trattasi negli altri paesi della CEE, perché lo smercio di tali prodotti non è circoscritto per ragioni di lingua al territorio della Republica federale di Germania, come dimostra la partecipazione di Miller alle esportazioni tedesche di dischi con una quota pari nel 1975 al % ; che fra i paesi importatori vanno annoverati gli altri paesi della Comunità dato che in generale, in quelle popolazioni, quanto meno quelle residenti nelle zone confinanti con la Germania, si registra una comprensione sufficiente della lingua tedesca.

Considerando che ai fini dello smercio, negli altri paesi della Comunità, di supporti contenenti rassegne di successi e musiche folcloristiche (per esempio, canzoni in dialetto e ariette da carnevale) tedesche, la comprensione della lingua tedesca in tali paesi dovrebbe avere un'importanza decisamente limitata ; che è inoltre possibile che degli acquirenti negli altri paesi della Comunità abbiano interesse a reimportare in Germania i prodotti di Miller.

15. Considerando che risulta di conseguenza una sensibile restrizione del gioco della concorrenza.

16. Considerando che i divieti di esportazione potevano, per tali motivi, anche pregiudicare sensibilmente il commercio fra Stati membri ; che essi hanno creato fra gli Stati membri ostacoli artificiali al commercio dei prodotti oggetto dei contratti, esercitando così un'influenza diretta sugli scambi intracomunitari in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico.

17. Considerando che pertanto gli accordi di vendita in esclusiva e le condizioni commerciali in questione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

III. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

18. Considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

19. Considerando che una dichiarazione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, non può essere rilasciata in primo luogo per il motivo che i divieti di esportazione non sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17.

Considerando che i divieti di esportazione non rientrano neppure nella sfera di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, n. 1 del regolamento n. 17 in quanto concernono l'esportazione fra Stati membri.

Considerando che l'articolo 85, paragrafo 3, non è pertanto applicabile nel caso di specie.

IV. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, a), del regolamento n. 17

20. Considerando che in base all'articolo 15, paragrafo 2, a), del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che, per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, in particolare, della gravità dell'infrazione e della sua durata.

21. Considerando che Miller ha violato intenzionalmente le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che essa ha consapevolmente voluto che il divieto di esportazione imposto ai propri acquirenti impedisse loro di esercitare, con i prodotti oggetto dell'accordo, una concorrenza negli altri Stati della Comunità ; che l'impresa sapeva che il divieto di esportare violava il diritto della Comunità, o quanto meno non s'è fatta scrupolo di possibili dubbi in proposito, come risulta dal riferimento fatto alle norme CEE nella formulazione dell'inapplicato divieto di esportare che figura nell'accordo con il concessionario esclusivo olandese, e nella dichiarazione rilasciata dal direttore dell'impresa all'epoca dell'udizione di questa in merito al divieto di esportazione, secondo la quale dichiarazione egli sapeva che non si poteva pronunziare un divieto di esportazione puramente e semplicemente ; che, per di più, il fatto che il divieto d'esportazione costituisce una infrazione grave alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE, è cosa nota in seguito alla decisione Grundig-Consten del 23 settembre 1964 [1] ed alla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1966

[1] GU n. 161 del 20. 10. 1964, pag. 2545/64.

nelle cause riunite nn. 56 e da 58 a 64 — Grundig-Consten (1). che, inoltre, con decisione WEA-Filipacchi WEA-Filipacchi Music SA del 22 dicembre 1972 (2), la Commissione ha constatato che i divieti di esportare dei dischi di questa società costituivano un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, le ha inflitto un'ammenda per aver concordato tali divieti.

22. Considerando che per la determinazione dell'ammenda occorre tener conto della gravità e della durata dell'infrazione, nonché della posizione dell'impresa :

a) che i divieti di esportazione costituiscono una grave infrazione al disposto dell'articolo 85 del trattato CEE, poiché ostacolano la realizzazione di un mercato unico ;

che i divieti di esportazione imposti dalla Miller International Schallplatten GmbH riguardavano numerosi rivenditori all'interno della Comunità ; che va tuttavia osservato che Miller ha saputo di alcuni casi di esportazione in altri paesi della CEE, senza peraltro adottare delle sanzioni in tali occasioni ;

b) che Miller, avendo inserito i divieti di esportazione nelle proprie condizioni di vendita e di fornitura sin dal 1970 circa e nell'accordo di esclusiva col concessionario francese dell'11 giugno 1971, li ha mantenuti in vigore fino al maggio del 1975 ; che le infrazioni contestate sono state quindi di lunga durata ;

c) che la Miller International Schallplatten GmbH fa parte del gruppo americano MCA, ma presa da sola è un'impresa di medie dimensioni che non registra un fatturato rilevante.

23. Considerando che in base a questi motivi la Commissione, nel caso di specie, ritiene opportuno infliggere all'impresa in questione un'ammenda di 70 000 unità di conto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si constata che i divieti di esportazione di dischi, nastri e cassette, che l'impressa Miller International Schallplatten GmbH ha inserito fino al 7 maggio 1975 nell'accordo di vendita esclusiva dell'11 giugno 1971, nonché nelle condizioni di vendita e fornitura (per il mercato interno) valevoli fino al 31 luglio 1974 e nelle condizioni di vendita, fornitura e pagamento in vigore dal 1° agosto 1974, costituiscono delle infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all'articolo 1 all'impresa Miller International Schallplatten GmbH è inflitta un'ammenda di 70 000 (settantamila) unità di conto, ovvero 256 200 (duecentocinquantaseimila e duecento) marchi tedeschi. L'ammenda deve essere erogata nel termine di tre mesi dalla notificazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 4

La presente decisione è destinata all'impresa Miller International Schallplatten GmbH, Quickborn, Justus von Liebig-Ring 2-4.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1976.

Per la Commissione

R. VOUEL

Membro della Commissione

(1) Raccolta della Corte di giustizia delle Comunità europee XII — 322.
(2) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 52.